



**COMUNE DI PORTOFINO**  
**PROVINCIA DI GENOVA**

---

TEL. 0185/2677.1  
FAX 0185/269.646

C.A.P. 16034  
[www.comune.portofino.genova.it](http://www.comune.portofino.genova.it)  
PIAZZA LIBERTA' 13/B

P.I. 00171700990  
C.F. 00826220105

---

Ordinanza n° 35

Portofino, 03-11-2022

**OGGETTO: ATTO INTEGRATIVO E PARZIALMENTE MODIFICATIVO DELLE  
ORDINANZE N. 27/2009 e 28/2012.**

**IL SINDACO**

VISTA la Legge Regionale 2 gennaio 2007 n. 1, recante il Testo Unico in materia di Commercio, e in particolare l'articolo 116 in tema di orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che attribuisce agli esercenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la facoltà di determinare gli orari di apertura del proprio esercizio nel rispetto delle norme di legge e dei criteri emanati dai Comuni,

VISTA la deliberazione del consiglio comunale n.23 del 29/11/2008. ad oggetto: "Approvazione del Piano Comunale e Regolamento in materia di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 55 L.R. 1/2007",

CONSIDERATO che in data 20 novembre 2008 prot.9959 e prot.9939 erano state regolarmente convocate le associazioni di categoria Confcommercio - Ascom e Confesercenti per la consultazione in data 24 novembre 2008 prevista dalla L.R. n. 1/2007,

VISTO in particolare l'art. 13 - Orari del Regolamento di attuazione del Piano Commerciale di Portofino a tenore del quale "La disciplina relativa agli orari di vendita e di somministrazione è contenuta in apposita ordinanza sindacale nel rispetto della legge regionale 1/2007 e del d. lgs 267/2000",

Tenuto conto, inoltre:

- che il presente atto / provvedimento sarà adeguatamente pubblicizzato, al fine di ottimizzarne l'applicazione;

- che data la portata generale del provvedimento esso non è assoggettato alla comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla L. n. 241/1990, ma che per gli elementi dallo stesso disciplinato è necessario provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

**- che è stato comunque preventivamente comunicato alle associazioni di categoria e alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Genova, oltre alle associazioni di consumatori e utenti;**

Richiamate le ordinanze N. 27/2009 e 28/2012,

Considerato che negli ultimi anni di applicazione delle predette disposizioni comunali in materia di orari, sono emersi i seguenti elementi da disciplinare, alla luce di sostanziale rianalisi degli interessi pubblici tutelati dall'Amministrazione Comunale in contemperamento con quelli privati dei soggetti potenzialmente interessati:

- garantire ai consumatori ed utenti un'adeguata offerta di servizio di somministrazione, con particolare riferimento ai mesi invernali, che hanno visto una progressiva diminuzione delle attività aperte al pubblico;
- garantire i servizi di somministrazione anche nei periodi di basso afflusso turistico nell'ottica di ampliamento dell'offerta turistica cittadina (c.d. destagionalizzazione turistica) ;
- garantire nel contempo la libera iniziativa economica privata, consentendo ai titolari di attività di somministrazione di prevedere periodi di ferie previa indicazione dell'esercizio sostituto, senza dovere ricorrere alla programmazione obbligatoria entro il 30 giugno di ogni anno;

Dato atto che non vi sono ragioni per procedere a una nuova valutazione relativamente alla regolazione degli orari e agli altri aspetti non esplicitamente trattati dalla presente ordinanza,

CONSIDERATA l'esigenza di dare maggiore risalto alle attività di somministrazione presenti nel Comune ampliando le facoltà di apertura e garantendo in ogni caso un servizio minimo al consumatore residente ed al turista, nell'ambito di un programma generale di valorizzazione delle potenzialità del territorio;

RITENUTO opportuno adottare un provvedimento confacente alla necessità di garantire un'ideale copertura del servizio pubblico, considerata anche l'alta vocazione turistica del Comune di Portofino.

## ORDINA

A parziale modifica delle ordinanze 27/2009 e 28/2012, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente atto, il dispositivo del punto 4) RIPOSO INFRASETTIMANALE — FERIE — CHIUSURE, lettere d) , e) e f) è sostituito dal testo seguente:

d.) Fatto salvo l'obbligo di comunicazione al comune, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare fino ad un massimo di 1 giorno di riposo settimanale e un periodo di ferie non superiore a 70 giorni, anche non continuativi, nel corso dell'anno solare. **Gli esercenti dei pubblici esercizi hanno facoltà derogare al turno di chiusura settimanale preventivamente comunicandolo al Sindaco e rendendolo noto mediante l'esposizione di apposito cartello presso il locale.**

**e.) Al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, si stabilisce che deve essere assicurata l'apertura di almeno il 50% delle attività autorizzate. Pertanto ciascun esercizio, congiuntamente alla comunicazione del periodo di chiusura per ferie superiore a giorni 8 consecutivi, sarà tenuto a indicare quali siano gli esercizi aperti al fine di garantire il servizio.**

**Lettera f) soppressa.**

**g) Qualora non risulti coperto idoneo livello di servizio all'utenza specie nei mesi invernali, il Sindaco, predispone, sentite le organizzazioni di categoria interessate nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, il programma di apertura per turno dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per il periodo interessato dal disservizio.**

## DEMANDA

Al Comandante del Corpo di Polizia Locale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente atto/provvedimento, nei termini da esso previsti;

#### **AVVERTE**

l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 500,00 a C 3.000,00 come previsto dall'art.144 della L.R. n. 1/2007 e s.m.i..

che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso; che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico presso l'ufficio Commercio

#### **INFORMA, INOLTRE**

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

#### **E DISPONE**

che la presente ordinanza sia:

- a) pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune
- b) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile
- c) comunicata al Corpo di Polizia Municipale / Locale
- d) comunicata alla Regione Liguria
- e) comunicata all'ASL 4 Chiavarese
- f) comunicata al Prefetto di Genova



Il Sindaco  
MATTEO VIACAVA  
*Matteo Viacava*